

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)  
11 luglio 2000 \*

Nella causa T-268/99,

Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France (FNAB), con sede in Parigi (Francia),

Syndicat européen des transformateurs et distributeurs de produits de l'agriculture biologique (Setrab), con sede in Parigi,

Est Distribution Biogam SARL, con sede in Château-Salins (Francia),

rappresentati dagli avv.ti D. Leermakers, del foro di Bruxelles e di Lussemburgo, e M.C. Hatton, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti De Meester e Oostvogels, 5, place du Théâtre,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori F. Anton e J. Monteiro, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in

\* Lingua processuale: il francese.

Lussemburgo presso il signor A. Morbilli, direttore generale della direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

convenuto,

avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 19 luglio 1999, n. 1804, che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 222, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai signori K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

## Ordinanza

### Presentazione dei ricorrenti

- 1 La Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France (FNAB) è una federazione che raggruppa, «con l'adesione dei sindacati, delle unioni di sindacati o delle organizzazioni costituite da produttori riuniti in sindacato, gli agricoltori biologici di tutte le regioni della Francia» (statuto della FNAB, art. 1). Nella FNAB sono confederati oltre 20 gruppi regionali di agricoltori biologici, che rappresentano il 70% degli agricoltori biologici francesi.
  
- 2 Il Syndicat européen des transformateurs et distributeurs des produits de l'agriculture biologique (Setrab) è una «associazione che raggruppa i produttori, i preparatori e distributori di prodotti che svolgono un'attività nel settore dell'agricoltura biologica» (statuto del Setrab, art. 4). Questa associazione ha, tra altri scopi, quello di promuovere i valori dell'agricoltura biologica (statuto del Setrab, artt. 4 e 5). Il Setrab raggrupperebbe oltre 70 aderenti.
  
- 3 La Est Distribution Biogam (in prosieguo: la «Biogam») è una società stabilita in Lorena dal 1975, il cui oggetto è «l'acquisto, la trasformazione, l'immagazzinamento, il trasporto e la distribuzione dei prodotti agricoli o di origine agricola, e in particolare di quelli ottenuti dall'agricoltura biologica» (statuto della Biogam, art. 2). Questi prodotti comprendono, tra altri, il formaggio e gli yogurt biologici posti in commercio sotto la marca Biogam.

## Fatti all'origine della controversia

- 4 Il regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1991, n. 2092, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198, pag. 1), autorizza la commercializzazione dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari recanti indicazioni che facciano riferimento al metodo di produzione biologico solo se sono stati ottenuti conformemente alle regole di produzione previste dal regolamento stesso. Il regolamento n. 2092/91 si applicava unicamente ai prodotti vegetali o di origine vegetale.
- 5 L'ambito di applicazione del regolamento n. 2092/91 è stato esteso con regolamento (CE) del Consiglio 19 luglio 1999, n. 1804, che completa, per includervi le produzioni animali, il regolamento n. 2092/91 (GU L 222, pag. 1).
- 6 Il regolamento n. 2092/91 così modificato si applica ai prodotti di origine vegetale e animale. Le indicazioni figuranti sulle etichette, il materiale pubblicitario o i documenti commerciali che il consumatore considera come un riferimento al metodo di produzione biologica sono riservate dal regolamento n. 2092/91, ai prodotti ottenuti ai sensi del detto regolamento.
- 7 L'art. 2 del regolamento n. 2092/91, come modificato, così dispone:

«Ai sensi del presente regolamento, si considera che un prodotto reca indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico quando, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso o i suoi ingredienti sono caratterizzati dalle indicazioni che sono in uso in ciascuno Stato membro e

che suggeriscono all'acquirente che il prodotto o i suoi ingredienti sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione di cui all'articolo 6, ed in particolare sono caratterizzati dai termini in appresso, a meno che i detti termini non si applichino ai prodotti agricoli contenuti nelle derrate alimentari o non abbiano in modo evidente alcun rapporto con il metodo di produzione:

(...)

— in francese: biologique

(...)».

- 8 Il Consiglio ha considerato che occorre prevedere un periodo transitorio per «consentire ai titolari di un marchio di adeguare la loro produzione ai requisiti dell'agricoltura biologica (...)» (ventisettesimo 'considerando' del regolamento n. 1804/99).

9 In tal modo, l'art. 1, n. 7 del regolamento n. 1804/99 (in prosieguo: la «disposizione impugnata») dispone:

«All'art. 5 [del regolamento n. 2092/91] è aggiunto il paragrafo seguente:

“3 bis. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, i marchi che portano un'indicazione di cui all'articolo 2 possono continuare ad essere utilizzati fino al 1° luglio 2006 per l'etichettatura e la pubblicità di prodotti che non soddisfano il presente regolamento a condizione che:

— la domanda di registrazione del marchio [sia] stata presentata prima del 22 luglio 1991 — in Finlandia, Austria e Svezia anteriormente al 1° gennaio 1995 — [e sia] conforme alla prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa [GU L 40, pag. 1; direttiva modificata con decisione 92/10/CEE (GU L 6, pag. 35)]

e

— il marchio sia sempre riprodotto con un'indicazione, chiara, evidente e facilmente leggibile, che i prodotti non sono conformi al metodo di produzione biologico prescritto dal presente regolamento”».

- 10 I ricorrenti sostengono che per effetto della disposizione impugnata, dei prodotti recanti la denominazione «bio» per quanto non provengano dall'agricoltura biologica diventano sostitutivi, agli occhi dei consumatori, dei veri prodotti biologici. La disposizione impugnata consentirebbe così di captare la clientela dei prodotti biologici.

### Procedimento e conclusioni delle parti

- 11 Sulla base di quanto sopra, con atto registrato in cancelleria il 15 novembre 1999 i ricorrenti hanno proposto al Tribunale il presente ricorso.

- 12 I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

— dichiarare la loro domanda ricevibile e accoglierla;

— constatare il carattere scindibile della deroga contemplata dall'art. 1, punto 7, del regolamento n. 1804/99 e annullarla;

— condannare il Consiglio alle spese.

- 13 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2000, il Consiglio, ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità.

14 In tale eccezione, il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile;

— condannare i ricorrenti alle spese.

15 I ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni in merito all'eccezione d'irricevibilità il 3 aprile 2000.

16 Con istanze depositate presso la cancelleria del Tribunale il 26 aprile, il 28 aprile e, rispettivamente, il 16 maggio 2000 la Danone SA, società di diritto spagnolo, la Compagnie Gervais Danone, società di diritto francese, e la CLESA SA, società di diritto spagnolo, hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Con istanze depositate presso la cancelleria del Tribunale il 5 luglio 2000 la Commissione e la SKW Biosystems GmbH, società di diritto tedesco, hanno pure esse chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

### Sulla ricevibilità

17 Ai sensi dell'art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale.

Il Tribunale (Terza Sezione) ritiene nella presente fattispecie di disporre, sulla base dei documenti versati agli atti, di elementi di valutazione sufficienti e che non occorre aprire la fase orale.

### *Argomenti delle parti*

- 18 Il Consiglio eccepisce l'irricevibilità del ricorso a causa, da un lato, della natura della disposizione impugnata e, dall'altro, del fatto che i ricorrenti non sono individualmente riguardati.
- 19 In primo luogo, il Consiglio ricorda che la disposizione impugnata è un atto di portata generale. Infatti, secondo il Consiglio, la disposizione impugnata si applica a situazioni obiettivamente determinate ed è diretta a produrre effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerata in maniera generale e astratta (sentenza del Tribunale 10 luglio 1996, causa T-482/93, Weber/Commissione, Racc. pag. II-609).
- 20 In secondo luogo, il Consiglio rileva che i ricorrenti non sono individualmente riguardati. Per quanto concerne in primo luogo la Biogam, il Consiglio sostiene che, anche ammettendo che la disposizione impugnata favorisca uno sviamento della clientela di tale società a favore della Danone, la Biogam si troverebbe nella medesima situazione di qualsiasi altro produttore che trasforma e distribuisce prodotti ottenuti secondo un metodo di produzione biologico. Per quanto riguarda la FNAB e il Setrab, il Consiglio sottolinea che essi non possono avvalersi di una posizione di negoziatore sulla quale avrebbe influito la disposizione impugnata. Il regolamento n. 1804/99 sarebbe stato negoziato in seno al Consiglio e da questo adottato di modo che i ricorrenti non potrebbero affermare che hanno partecipato alla sua preparazione. Essi pertanto non possono essere individualizzati in ragione della ripercussione sui loro propri interessi (sentenza della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e

70/85, van der Kooy e a./Commissione, Racc. pag. 219, punti 21-24). Inoltre la FNAB e il Setrab non potrebbero affermare di essersi sostituiti ai loro membri i quali avrebbero avuto essi stessi a disposizione un diritto di ricorso (sentenza del Tribunale 6 luglio 1995, cause riunite da T-447/93 a T-449/93, AITEC e a./Commissione, Racc. pag. II-1971, punto 62). Il Consiglio spiega a questo fine che la disposizione impugnata non riguarda i membri della FNAB e del Setrab in ragione di talune qualità che sono loro specifiche o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a qualsiasi altra persona (sentenza della Corte 15 febbraio 1996, causa C-209/94 P, Buralux e a./Consiglio, Racc. pag. I-615, punto 25; sentenza del Tribunale 17 giugno 1998, causa T-135/96, UEAPME/Consiglio, Racc. pag. II-2335). Il fatto che un membro della FNAB e del Setrab sia un concorrente della Danone non lo collocherebbe in una situazione di fatto specifica che lo caratterizzi rispetto ad ogni altra persona.

- 21 Infine, il Consiglio rileva che, se non avesse incluso la deroga figurante nella disposizione impugnata, gli operatori che commercializzano sotto un marchio «bio» o «eco» prodotti che non corrispondono a quanto prescritto dal regolamento n. 2092/91, avrebbero inevitabilmente impugnato il regolamento n. 1804/99 (sentenza della Corte 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853).
- 22 I ricorrenti contestano la tesi sostenuta dal Consiglio e sostengono che il loro ricorso è ricevibile.
- 23 In primo luogo, i ricorrenti deducono che la disposizione impugnata costituisce una misura individuale, scindibile dalle altre disposizioni del regolamento n. 1804/99 di cui non negano la natura normativa. Infatti, la disposizione impugnata riguarderebbe soltanto i fabbricanti di prodotti alimentari animali non ottenuti con un metodo di produzione biologica e commercializzati sotto un marchio contenente i termini «bio» o «biologico» registrato prima del 22 luglio 1991. Orbene, dalla giurisprudenza emergerebbe che una disposizione avente natura di atto normativo ma che riguarda individualmente taluni operatori in ragione di talune qualità loro specifiche o di una situazione di fatto che li

caratterizza rispetto a qualsiasi persona deve essere equiparata ad una misura individuale (sentenza Codorniu/Consiglio, già citata supra al punto 21, punto 19, e sentenza del Tribunale 27 aprile 1995, causa T-435/93, ASPEC e a./Commissione, Racc. pag. II-1281, punto 70).

- 24 I ricorrenti ritengono che la Danone sia la sola beneficiaria della disposizione impugnata per l'insieme degli Stati membri. Ad ogni modo, il solo marchio attualmente sfruttato in Francia per prodotti non biologici che impieghi il termine «bio» e che richiami l'agricoltura biologica sarebbe il marchio «Bio Danone», registrato sotto il n. 1749028, depositato all'INPI (Institut national de la propriété industrielle) il 2 settembre 1987, rinnovato il 26 agosto 1997, e utilizzato per la vendita di yogurt. Si tratta del solo marchio che beneficia della deroga contenuta nella disposizione impugnata.
- 25 In secondo luogo, i ricorrenti sostengono di essere individualmente riguardati dalla disposizione impugnata. Precisano che, in virtù del decreto 26 dicembre 1994, n. 94-1212, adottato ai fini dell'applicazione del codice di consumo per quanto riguarda le modalità di produzione biologica dei prodotti agricoli e la sua menzione sui prodotti e sulle derrate alimentari (*Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* 31 dicembre 1994, pag. 19026), l'uso del termine «bio» per designare prodotti ottenuti con una modalità di produzione non biologica, fossero essi di origine vegetale o animale, era vietato in Francia. Inoltre un marchio che impiegasse il termine «bio» per designare siffatti prodotti era annullabile prima dell'adozione del regolamento n. 1804/99, dal momento che l'art. 3, lett. g), della direttiva 89/104 dispone che «i marchi idonei a ingannare il pubblico» sono nulli. I ricorrenti sostengono che, legittimando la commercializzazione di prodotti non biologici sotto un marchio manifestamente ingannevole che comprende il termine «bio», la disposizione impugnata sopprime la possibilità, fino allora concessa ai produttori di prodotti biologici, di agire sulla base della direttiva 89/104 o della normativa francese contro i fabbricanti i cui prodotti erano fino allora commercializzati contravvenendo alle regole comunitarie e nazionali sopra considerate. Essi assumono altresì che il fatto che hanno subito la perdita repentina e imprevedibile della tutela regolamentare sulla quale potevano legittimamente fare affidamento costituisce una circostanza specifica ai

sensi della sentenza 10 dicembre 1969, cause riunite 10/68 e 18/68, Eridania e a./Commissione (Racc. pag. 459) che le individualizza rispetto a qualsiasi altro operatore economico.

- 26 I ricorrenti sottolineano che i veri yogurt biologici e gli yogurt con marchio «Bio» sono interamente sostituibili agli occhi del consumatore. Così la disposizione impugnata riguarderebbe individualmente gli operatori che agiscono sul mercato dei prodotti biologici, pregiudicati dalla concorrenza sleale della Danone, che la disposizione impugnata legittimerebbe.
- 27 I ricorrenti, facendo riferimento alle sentenze del Tribunale 24 marzo 1994, causa T-3/93, Air France/Commissione (Racc. pag. II-121), e ASPEC e a./Commissione (citata supra al punto 23), ricordano che un'impresa la cui posizione sul mercato risente dell'adozione di una decisione rivolta a un'impresa concorrente è individualmente riguardata dalla decisione di cui trattasi. Altrettanto dicasi di un'associazione che rappresenta gli interessi di imprese la cui posizione concorrenziale viene così compromessa. Sarebbe in effetti ricevibile l'azione avverso un siffatto atto promosso da un'associazione che rappresenta gli interessi di imprese direttamente e individualmente riguardate dall'atto impugnato (v. sentenze del Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Vakers e a./Commissione, Racc. pag. II-2941, e AITEC e a./Commissione, citata supra al punto 20).
- 28 Orbene, la situazione della Biogam e dei membri della FNAB e del Setrab si caratterizzerebbe per il fatto che tali imprese avrebbero beneficiato, prima dell'adozione del regolamento n. 1804/99, di una protezione dei loro prodotti biologici, fossero essi di origine vegetale o animale, e che avrebbero basato tutti i loro sforzi di sviluppo sulla certezza di tale tutela. In conseguenza dell'adozione della disposizione impugnata, la posizione concorrenziale di tali imprese si troverebbe considerevolmente indebolita rispetto a quella della Danone, loro concorrente diretta, dal momento che la deroga contenuta nella disposizione

impugnata minaccerebbe la vendita dei loro yogurt biologici. Di conseguenza, sia la Biogam, in quanto produttore, sia la FNAB e il Setrab, in quanto organi rappresentativi che agiscono per la tutela degli interessi dei loro membri, sarebbero individualmente riguardati dalla disposizione impugnata.

- 29 I ricorrenti ricordano che il Consiglio ha riconosciuto che il ricorso proposto dalla Danone contro il regolamento n. 1804/99 è ricevibile. A maggior ragione questo stesso diritto dovrebbe essere loro riconosciuto, dal momento che sono i soli ad essere stati lesi nella loro posizione giuridica dall'adozione della disposizione impugnata.
- 30 Infine, i ricorrenti deducono che la FNAB è individualmente riguardata dalla disposizione impugnata, dal momento che è stata interessata la sua posizione di negoziatrice (sentenze della Corte van der Kooy e a./Commissione, già citata supra al punto 20, e 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125; sentenze del Tribunale 19 maggio 1994, causa T-465/93, Consorzio Gruppo di azione locale «Murgia Messapica», Racc. pag. II-361). Esse ricordano a tal fine che la FNAB è intervenuta attivamente nel corso di tutta la procedura di elaborazione del regolamento n. 1804/99. Infatti, la FNAB sarebbe stata incaricata dal Ministero dell'Agricoltura francese di adempiere un compito di «sorveglianza e tutela della regolamentazione "agricoltura biologica" (controllo e proposte)». Per sottolineare il ruolo della FNAB nell'elaborazione del regolamento n. 1804/99, i ricorrenti fanno riferimento ai resoconti dei comitati pilota «sorveglianza in materia di regolamenti» del 10 marzo e 5 maggio 1999. La FNAB avrebbe anche indirizzato alle autorità comunitarie relazioni e proposte di regolamenti. I ricorrenti ricordano, in particolare, la relazione «Contributo degli agricoltori biologici francesi al progetto di regolamento europeo per le produzioni animali nell'agricoltura biologica».
- 31 In terzo luogo, i ricorrenti sostengono che essi sono pure direttamente riguardati ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, dalla disposizione impugnata e che, pertanto, tutte le condizioni per dichiarare il presente ricorso ricevibile sussistono.

*Giudizio del Tribunale*

- 32 Dalla costante giurisprudenza (v. ordinanze del Tribunale 30 settembre 1997, causa T-122/96, Federolio/Commissione, Racc. pag. II-1559, punti 50 e 51, e 29 aprile 1999, causa T-120/98, Alce/Commissione, Racc. pag. II-1395, punto 17) emerge che l'art. 230, quarto comma, CE, conferisce ai singoli il diritto di impugnare qualsiasi decisione che, benché adottata sotto l'apparenza di un regolamento, li riguardi direttamente e individualmente. L'obiettivo di questa disposizione è in particolare quello di evitare che, con la semplice scelta della forma di un regolamento, le istituzioni comunitarie possano escludere il ricorso di un singolo avverso una decisione che lo riguarda direttamente e individualmente e di precisare così che la scelta della forma non può mutare la natura di un atto (v. sentenza della Corte 17 giugno 1980, cause riunite 789/79 e 790/79, Calpak e Società Emiliana Lavorazione Frutta/Commissione, Racc. pag. 1949, punto 7, e ordinanza del Tribunale 28 ottobre 1993, causa T-476/93, FRSEA e FNSEA/Consiglio, Racc. pag. II-1187, punto 19). Emerge altresì dalla costante giurisprudenza che il criterio di distinzione tra il regolamento e la decisione deve ricercarsi nella portata generale o no dell'atto di cui trattasi (v., in particolare, sentenza della Corte 6 ottobre 1982, causa 307/81, Alusuisse Italia/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3463, punto 8).
- 33 Si deve quindi in primo luogo stabilire la natura della disposizione impugnata.
- 34 E' giocoforza constatare che il regolamento n. 1804/99, completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91. Il regolamento n. 1804/99 contiene norme di portata generale che si applicano all'insieme degli operatori economici interessati, aventi, in particolare, ad oggetto le produzioni di origine animale ottenute secondo un metodo di produzione biologica.
- 35 Ne consegue che il regolamento n. 1804/99 assume, per la sua portata generale, un carattere normativo e non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 249 CE.

- 36 I ricorrenti affermano tuttavia che la disposizione impugnata costituisce una decisione individuale, dal momento che una sola impresa beneficia della deroga contenuta in tale disposizione.
- 37 Si deve ricordare che la disposizione impugnata contiene una deroga temporanea al principio secondo cui possono portare indicazioni che fanno riferimento a un modo di produzione biologica solo i prodotti ottenuti secondo le regole previste dal regolamento n. 2092/91. La deroga, applicabile fino al 1° luglio 2006, permette così l'utilizzo di marchi contenenti tali indicazioni per prodotti che non sono ottenuti secondo le regole sopra contemplate al fine di consentire ai detentori di tali marchi di adattare la loro produzione alle esigenze dell'agricoltura biologica. Tuttavia, al fine di evitare qualsiasi confusione da parte dei consumatori, la disposizione impugnata prevede specificamente che i marchi di cui trattasi debbano sempre essere accompagnati da un'«indicazione chiara, evidente e facilmente leggibile, che i prodotti non sono conformi al metodo di produzione biologico prescritto nel [regolamento n. 2092/91]». Inoltre, soltanto i marchi per i quali sia stata presentata domanda di registrazione prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 2092/91 e che siano conformi alle disposizioni della direttiva 89/104 possono beneficiare della deroga temporanea contenuta nella disposizione impugnata.
- 38 Si deve pertanto rilevare che la disposizione impugnata si applica a situazioni obiettivamente determinate e comporta effetti giuridici nei confronti di una categoria di detentori di marchi contemplata in modo generale ed astratto. Ciò considerato, la deroga temporanea di cui trattasi deve considerarsi come facente parte integrante delle disposizioni d'insieme che la contengono e ne condivide il carattere generale (v., in questo senso, sentenze della Corte 11 luglio 1968, causa 6/68, Zuckerfabrik Watenstedt/Consiglio, Racc. pagg. 595, 605, 18 gennaio 1979, cause riunite 103/78-109/78, Société des usines de Beauport e a./Consiglio, Racc. pag. 17, punti 15-19, e 29 giugno 1993, causa C-298/89, Gibraltar/Consiglio, Racc. pag. I-3605, punti 18-23).
- 39 Per quanto riguarda l'argomento dei ricorrenti secondo il quale soltanto la Danone beneficia della deroga contenuta nella disposizione impugnata, si deve

ricordare che la natura normativa di un atto non viene messa in discussione dalla possibilità di determinare l'identità dei soggetti di diritto ai quali esso si applica, fintantoché è pacifico che tale applicazione si compie in forza di una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall'atto in relazione con la finalità di quest'ultimo (sentenza Codorniu/Consiglio, già citata supra al punto 21, punto 18, e sentenza del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, *Antillean Rice Mills e a./Commissione*, Racc. pag. II-2305, punto 65). Inoltre, l'argomento dei ricorrenti fa difetto nel merito. In primo luogo, dai documenti prodotti nell'allegato 25 d) alle osservazioni sull'eccezione di irricevibilità emerge che altre società hanno depositato in Francia, prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 2092/91, marchi che, alla stregua del marchio «Bio Danone», possono essere utilizzati per prodotti alimentari animali ottenuti secondo un metodo di produzione non biologico. Così, la società Pierre Fabré Cosmétique ha depositato il marchio «Bio-Lancy», in particolare per i seguenti prodotti: carne, estratti di carne, uova, latte e altri prodotti lattiero-caseari. La società anonaria di prodotti di regime Odo-Sapro ha registrato il marchio «Bio Cereal» per prodotti alimentari. Parimenti, la «société diététique du Comté» ha depositato il marchio «Bio jolie» per bevande a base di latte, per estratti di carne gelatina di carne, e carne conservata. Emerge poi dalla domanda d'intervento della CLESA SA, che questa società beneficia anch'essa della deroga contenuta nella disposizione impugnata per i suoi marchi «Bioclesa», «Byoclesa», «Clesabio» e «Bio CLESA» che aveva depositato, in particolare, per prodotti lattiero-caseari.

40 Si deve quindi concludere che la disposizione impugnata condivide la natura regolamentare delle altre disposizioni del regolamento n. 1804/99.

41 Si deve tuttavia esaminare se, nonostante la portata generale della disposizione impugnata, i ricorrenti possano cionondimeno essere considerati direttamente e individualmente riguardati dalla disposizione impugnata. Infatti, la portata generale di un atto non esclude tuttavia che esso possa riguardare direttamente ed individualmente talune persone fisiche o giuridiche (v. sentenze Codorniu/Consiglio, citata supra al punto 21, punto 19, *Antillean Rice Mills e a./Commissione*, citata supra al punto 39, punto 66, e *Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione*, citata supra al punto 27, punto 50).

- 42 Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se i ricorrenti siano individualmente riguardati dalla disposizione impugnata, si deve ricordare che, perché una persona fisica o giuridica possa essere considerata individualmente riguardata da una disposizione di portata generale, occorre che l'atto controverso incida su di essa a motivo di determinate qualità che le sono peculiari ovvero di una situazione di fatto che la caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto (v. sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pagg. 197 e 223; ordinanze Federolio/Commissione, citata supra al punto 32, punto 59, e Alce/Commissione, citata supra al punto 32 punto 19).
- 43 A questo proposito, i ricorrenti sostengono che la disposizione impugnata riguarda individualmente la Biogam perché indebolirebbe considerevolmente la posizione concorrenziale di tale società, che commercializza prodotti agricoli biologici. Per quanto attiene alla FNAB e al Setrab, la disposizione impugnata li riguarderebbe individualmente, in quanto essi rappresentano gli interessi dei loro membri che, essi pure, subirebbero una concorrenza sleale in ragione della sua applicazione.
- 44 Per quanto riguarda la FNAB e il Setrab, va ricordato che secondo la costante giurisprudenza la ricevibilità del ricorso proposto da un'associazione può essere ammessa quando l'associazione rappresenti gli interessi di imprese che, a loro volta, siano legittimate ad agire (sentenza Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, citata supra al punto 27, punto 64; ordinanze del Tribunale Federolio/Commissione, citata supra al punto 32, punto 61, e 23 novembre 1999, causa T-173/98, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. II-3357, punto 47).
- 45 Tuttavia, i ricorrenti non hanno dimostrato che la Biogam e i membri della FNAB e del Setrab sono lesi dalla disposizione impugnata in ragione di talune qualità loro peculiari o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a ogni altro soggetto.

- 46 Si deve in primo luogo ricordare che i ricorrenti assumono che il fatto che la disposizione impugnata legittimi la vendita di prodotti della Danone sotto il marchio «Bio» incide considerevolmente sulla loro posizione concorrenziale, dal momento che agli occhi dei consumatori gli yogurt con il marchio «Bio» sono totalmente sostituibili agli yogurt ottenuti secondo un metodo di produzione biologico.
- 47 Orbene, non è contestato che la Danone, prima dell'adozione del regolamento n. 1804/99, già vendeva yogurt sotto il marchio «Bio». La disposizione impugnata non fa che mantenere tale preesistente situazione fino al 1° luglio 2006 al più tardi. Inoltre, si deve ricordare che la disposizione impugnata prevede che «il marchio sia sempre riprodotto con un'indicazione chiara, evidente e facilmente leggibile, che i prodotti non sono conformi al metodo di produzione biologico prescritto dal presente regolamento [regolamento n. 2092/91]» (v. supra, punto 9). Orbene, tale obbligo è idoneo a scartare, o quantomeno a ridurre la pretesa concorrenza sleale che i ricorrenti avrebbero subito da parte della Danone prima dell'adozione della disposizione impugnata.
- 48 Ciò considerato, non si può ammettere che la disposizione impugnata abbia indebolito la posizione concorrenziale dei ricorrenti o dei loro membri.
- 49 Inoltre, anche se la disposizione impugnata avesse considerevolmente influito sulla posizione concorrenziale dei ricorrenti o dei loro membri, questa circostanza non sarebbe idonea a caratterizzarli rispetto a qualsiasi altro operatore attivo sul mercato dei prodotti biologici. Infatti, la disposizione impugnata riguarda la Biogam e i membri della FNAB e del Setrab solo in ragione della loro qualità obiettiva di operatori economici attivi su tale mercato, allo stesso titolo che ogni altro operatore comunitario attivo su di esso.
- 50 Inoltre, i ricorrenti non potrebbero assumere che la disposizione impugnata legittimi la commercializzazione di prodotti non ottenuti secondo un metodo di produzione biologico sotto un marchio che suggerisca un siffatto metodo di produzione in violazione delle disposizioni della direttiva n. 89/104. Infatti, la

disposizione impugnata (v. supra, punto 9) prevede che gli operatori economici possono continuare a utilizzare temporaneamente, per prodotti non biologici, un siffatto marchio esistente, a condizione tuttavia che questo marchio «sia conforme alla prima direttiva 89/104». Inoltre, come è già stato menzionato supra ai punti 9, 37 e 47, sono state previste nella disposizione impugnata misure al fine di evitare qualsiasi confusione da parte dei consumatori.

- 51 Per quanto riguarda l'argomento secondo il quale la disposizione impugnata avrebbe reso lecita una prassi della Danone in violazione della normativa francese entrata in vigore nel 1994, la sua fondatezza viene messa in dubbio dal fatto che il marchio «Bio Danone» è stato rinnovato per la Francia, il 26 agosto 1997 (v. allegato 25 e le osservazioni sull'eccezione di irricevibilità).
- 52 Ad ogni modo, anche se la disposizione impugnata avesse legittimato una prassi vietata ai sensi delle regole comunitarie e nazionali, una siffatta circostanza non potrebbe essere idonea a individualizzare i ricorrenti ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE. Infatti, si deve ancora constatare che, in tali circostanze, la disposizione impugnata riguarderebbe la Biogam e i membri della FNAB e del Setrab solo in ragione della loro qualità obiettiva di operatori economici attivi sul mercato di prodotti ottenuti secondo un metodo di produzione biologico, allo stesso titolo di tutti gli altri operatori comunitari attivi su tale mercato.
- 53 Si deve infine esaminare se la FNAB sia individualmente riguardata in ragione del fatto che la disposizione impugnata abbia influito sulla sua posizione di negoziatrice.
- 54 Si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza (sentenze van der Kooy e a./Commissione, citata supra al punto 20, punti 21-24, e CIRFS e a./Commissione, citata supra al punto 30, punti 28-30; ordinanze Federolio/Commissione, citata supra al punto 32, punto 61, e Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, citata supra al punto 44, punti 47 e 54), la ricevibilità

di un ricorso proposto da un'associazione può essere ammessa allorquando questa è individuata in ragione del fatto che l'atto di cui viene chiesto l'annullamento influisce sulla sua posizione di negoziatrice.

- 55 Si deve tuttavia constatare che il regolamento n. 1804/99 è stato negoziato e adottato dal Consiglio su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale. Anche se la FNAB ha trasmesso rapporti alle autorità comunitarie e francesi durante il procedimento che ha portato all'adozione di tale regolamento, solo le istanze comunitarie sopra citate possono essere considerate come intervenute in tale procedimento. La tesi dei ricorrenti consente unicamente di dedurre che la FNAB è stata considerata, dalle autorità francesi, come sufficientemente rappresentativa degli interessi degli agricoltori che praticano un'agricoltura biologica in Francia per essere associata, in uno stadio e in una misura non precisamente determinabili, alla scelta della posizione della delegazione francese che si è espressa in seno al Consiglio.
- 56 Ciò considerato, l'argomento dei ricorrenti secondo il quale la disposizione impugnata avrebbe influito sulla posizione di negoziatrice della FNAB deve essere disatteso.
- 57 Dall'insieme di quanto precede emerge che i ricorrenti non possono essere considerati individualmente riguardati dalla disposizione impugnata. Poiché i ricorrenti non soddisfano una delle condizioni di ricevibilità poste dall'art. 230, quarto comma, CE, non è necessario esaminare ulteriormente la questione se tale disposizione li riguardi direttamente.
- 58 Ne consegue che il presente ricorso è irricevibile e va respinto senza che occorra statuire sulle domande d'intervento.

## Sulle spese

- 59 A norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti, essi sopporteranno le loro spese oltre a quelle del Consiglio, conformemente alle conclusioni di quest'ultimo.
- 60 Ai sensi dell'art. 87, nn. 4 e 6, del regolamento di procedura, le spese sostenute dalla Commissione, dalla Danone SA, dalla Compagnie Gervais Danone, dalla CLESA SA e dalla SKW Biosystems GmbH, che hanno presentato domanda di intervento, resteranno a loro carico.

Per questi motivi,

### IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento della Commissione, della Danone SA, della Compagnie Gervais Danone, della CLESA SA e della SKW Biosystems GmbH.

- 3) I ricorrenti sopporteranno le loro spese nonché quelle esposte dal Consiglio.
- 4) La Commissione, la Danone SA, la Compagnie Gervais Danone, la CLESA SA et la SKW Biosystems GmbH, che hanno presentato domanda di intervento, sopporteranno le proprie spese.

Lussemburgo, 11 luglio 2000

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

K. Lenaerts